STATUTO FSBA

TITOLO I

COSTITUZIONE -SEDE - SCOPI - DURATA -

Articolo 1

COSTITUZIONE

- Ai sensi dell'articolo 3 comma 14 e ss., della Legge 28 giugno 2012 n. 92 e articolo 27 comma 1 Dlgs 148/2015 e successive modificazioni, e in conformità agli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, è stata costituita l'Associazione, con personalità giuridica, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", in sigla, per ogni effetto di legge, "FSBA", con atto costitutivo del 26 marzo 2014, in regime di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, con successivo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000.
- 2. FSBA è costituito e organizzato mediante l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato EBNA in forza degli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 e del 10 dicembre 2015, nonché per volontà delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali (qui anche "Associati di Diritto" o "Associazioni") costituenti EBNA: CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa con sede in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9/A, Confartigianato Imprese, con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n.152, Casartigiani Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani con sede in Roma, Via Siria, n.25, CLAAI Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane con sede in Milano, Via Doberdò n. 16, e CGIL con sede in Roma, C.so d'Italia n. 25, CISL con sede in Roma Via Po n. 21, UIL con sede in Roma Via Lucullo n. 6.
 - I menzionati "Associati di diritto" o "Associazioni" hanno funzioni di indirizzo, di programmazione dell'attività, dell'organizzazione, della governance che verranno presentate agli organi statutari di FSBA.
- 3. FSBA, che è un'istituzione bilaterale, gestita secondo il principio della pariteticità, riconosce la competenza dell'autonomia collettiva per la disciplina e la determinazione dell'aliquota complessiva di contribuzione di finanziamento e della tipologia di prestazioni, per la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota o di rideterminazione delle prestazioni che in funzione dell'andamento della gestione garantiscano l'equilibrio finanziario. FSBA si conformerà agli accordi interconfederali collettivi vigenti e futuri per l'adozione del Regolamento.
- 4. FSBA persegue i propri fini istituzionali assicurando il pareggio di bilancio e condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al Dlgs 148/2015, e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Articolo 2

SEDE

1. FSBA ha sede nel Comune di Roma.

2. Il Consiglio Direttivo può stabilire e variare l'ubicazione della sede di FSBA nel Comune di Roma, nonché istituire uffici, sedi e sportelli in città diverse da quelle in cui è stabilita la sede di FSBA nonché presso gli Enti Bilaterali Regionali del comparto artigianato (di seguito anche "EEBBRR").

Articolo 3

SCOPI - PRESTAZIONI

- 1. FSBA si propone di promuovere forme di sostegno al reddito per tutti i lavoratori dipendenti del comparto dell'artigianato secondo quanto stabilito dall'articolo 27 comma 1 e seguenti del Dlgs 148/2015 e dagli Accordi Interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013, del 10 dicembre 2015, del 2 settembre 2022 nonché da eventuali successivi accordi interconfederali. Tra i lavoratori possono essere ricompresi i dipendenti dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle società dalle stesse costituite, partecipate o promosse e dei correlati enti bilaterali di livello nazionale e territoriale.
- 2. FSBA si propone di erogare prestazioni al fine di assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del Dlgs 148/2015 una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, erogando prestazioni di sostegno al reddito in conformità all'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, all'Accordo del 2 settembre 2022 ed alla legislazione vigente. Di conseguenza, sono vincolati a FSBA i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla I. 8 agosto 1985, n. 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice "CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B", nonché i datori di lavoro artigiani dell'indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS. A FSBA possono essere altresì vincolati i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).
- In aggiunta a quanto sopra FSBA potrà predisporre eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito definite dai soggetti costituenti il Fondo nell'ambito dell'autonomia collettiva nazionale.
- 4. FSBA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

DURATA

1. FSBA ha durata illimitata, salvo l'eventuale procedimento di scioglimento/estinzione di cui all'articolo 6 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Capo I

Organi

ORGANI

- 1. Gli Organi di FSBA sono:
- A. l'Assemblea
- B. il Presidente
- C. il Vicepresidente
- D. il Consiglio Direttivo
- E. il Collegio Sindacale
- 2. Gli Organi previsti dal precedente comma durano in carica 3 anni sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Alla scadenza del mandato i membri possono essere confermati secondo quanto disciplinato dagli articoli successivi.

Capo II

Assemblea e Presidenza

Articolo 6

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è costituita dagli Associati di Diritto di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.
- 2. Gli Associati di Diritto sono rappresentati pariteticamente in Assemblea da ventiquattro componenti, indicati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto o, eventualmente, in sostituzione, da altro componente munito di delega scritta. La delega deve conferire al rappresentante il potere di votare sulle materie all'ordine del giorno e non può contenere riserve. Ogni componente non può rappresentare in Assemblea più di due componenti.
- 3. All'Assemblea partecipano con diritto di intervento nella discussione e con diritto di voto i rappresentanti di cui al comma 2 che precede. Possono altresì partecipare con diritto di intervento nella discussione i componenti del Collegio Sindacale. Il Direttore partecipa alle adunanze e, se richiesto, può intervenire.
- 4. Ciascun rappresentante o persona munita di delega scritta di cui al comma 3 che precede deve esercitare i tre voti a lui spettanti nello stesso modo, non essendo ammessa l'espressione di voti disgiunti, parziali, divergenti o contraddittori.

Articolo 7

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, almeno due volte l'anno, una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale allo scopo di procedere all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, e un'altra volta, entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico e finanziario dell'anno successivo.

- 2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e con l'avvertimento che la convocazione deve essere effettuata entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo di lettera raccomandata, o posta elettronica inviato almeno 10 giorni prima della data della riunione a tutti gli Associati. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
- 4. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica inviata con preavviso di almeno 6 giorni.
- 5. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio e/o video-conferenza.

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA – VERBALI

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dall'Assemblea. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea è portata a conoscenza degli Associati entro 15 giorni a cura del Direttore.
- 2. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Associato, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.
- 3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea tranne che per le competenze di cui alla lettera a) del comma 2 e per il comma 3, dell'art. 9, che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Sono consentite due deleghe per ciascun componente.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano di FSBA e stabilisce le linee di indirizzo e strategiche dell'azione della stessa. Essa delibera, di regola, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 2. In particolare, sono di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:
- a) nominare e revocare i componenti del Collegio Sindacale, indicare il componente effettivo con le funzioni di Presidente;
- b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa e del programma di attività;

- c) l'esame e l'approvazione dei rendiconti economici e finanziari e dei bilanci preventivi in conformità con la normativa vigente ed applicabile a FSBA;
- d) su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo nonché la revoca dei componenti dello stesso;
- e) l'adozione e le modifiche del Regolamento. Tali eventuali modificazioni saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- f) la decisione sulle ratifiche delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che devono essere sottoposte all'Assemblea ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto e dal Regolamento;
- h) assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi associativi;
- 3. Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:
- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto. Tali eventuali modificazioni saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Fondo ai sensi delle rilevanti disposizioni di legge e del presente Statuto nonché la devoluzione del patrimonio netto risultante dal rendiconto finale della liquidazione.

Presidenza

Articolo 10

PRESIDENTE

- 1. Il Presidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.
- 2. Il Presidente congiuntamente al Vicepresidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi e dei membri di FSBA, con facoltà di agire e resistere in giudizio.
- 3. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento, congiuntamente al Vicepresidente sovrintende lo svolgimento di tutta l'attività del Fondo e delle attività del Direttore. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori verificandone la regolare costituzione, firma i relativi verbali e cura l'attuazione delle decisioni assunte.

Articolo 11

VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente di FSBA è eletto dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

- 2. Il Vicepresidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.
- 3. Il Vicepresidente congiuntamente al Presidente ha, ad ogni effetto di legge, la rappresentanza legale e negoziale del Fondo, in giudizio e nei confronti dei terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

Capo III

Consiglio Direttivo

Articolo 12

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri compresi il Presidente e il Vicepresidente, per conformità al principio di pariteticità di FSBA. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto.
- 2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
- 3. Qualora durante il triennio venga a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende dimissionario e i Consiglieri rimasti in carica devono immediatamente dare notizia alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni del presente Statuto e del Regolamento. I Consiglieri rimasti in carica provvedono al compimento degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione di FSBA.
- 4. Nel caso in cui debba essere sostituito, prima dello scadere del mandato, un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede una nuova designazione alle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto. Il membro nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica nel corso del triennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.
- 5. In aggiunta alle altre ragioni contemplate nel presente Statuto e nel Regolamento, i membri del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico anche qualora risultino essere assenti ingiustificati a più di un terzo delle riunioni annuali del Consiglio.

Articolo 13

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti oppure la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.
- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica inviate a ciascun Consigliere almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché indicare luogo, giorno e ora della riunione. In caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a 5 giorni.

- 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore. Possono altresì essere invitati, qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, altri soggetti in ragione del contributo che possono apportare.
- 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.
 - Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio Direttivo, tranne che per la nomina del Presidente e del Vicepresidente, le proposte di modifiche statutarie, la proposta di scioglimento, ed il Regolamento, le cui deliberazioni sono assunte all'unanimità.
- 5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
- 6. E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di FSBA e delibera su ogni questione ad esso deferita dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, che non risulti espressamente demandata ad altri Organi.
- 2. Il Consiglio Direttivo è competente a:
- a) promuovere e deliberare le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto, ed esaminare tutte le questioni di carattere generale dirigendo l'attività di FSBA;
- b) deliberare e sottoporre all'assemblea gli indirizzi generali dell'azione di FSBA e deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente e/o dal Vicepresidente;
- c) proporre all'Assemblea le modificazioni dello Statuto;
- d) propone le modificazioni del Regolamento;
- e) proporre all'Assemblea, sentiti i soggetti costituenti di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, l'eventuale scioglimento di FSBA;
- f) predisporre i rendiconti economici e finanziari e i bilanci preventivi in conformità con la normativa vigente ed applicabile a FSBA;
- g) predisporre convenzioni da stipulare con gli EEBBRR al fine della loro partecipazione all'operatività del Fondo;

- deliberare se necessario e in ogni caso prendere atto della concessione degli interventi e dei trattamenti istruiti e gestiti dagli EEBBRR in forza della convenzione di cui alla lettera g) che precede, nonché compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento;
- i) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- j) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- k) nominare e revocare il Direttore definendo le deleghe;
- I) nomina i componenti dei Comitati tecnici di cui al successivo art. 17;
- m) promuovere e attuare tutto quanto sia ritenuto utile per il perseguimento degli scopi di FSBA;
- n) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o da regolamenti.

Capo IV

Direttore

Articolo 15

NOMINA E FUNZIONI

- 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo fra soggetti dotati delle necessarie competenze e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto. Il Direttore provvede alla organizzazione e alla direzione degli uffici di FSBA e ne coordina le attività.
- 2. Il Direttore dura in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità, sentiti gli associati di cui all'art. 1 comma 2 e verificato l'operato, di prorogare il suo mandato.
- 3. Salvo quanto altrimenti disposto, il Direttore:
- a) nell'ambito e nei limiti delle direttive del Consiglio Direttivo, gestisce FSBA, è responsabile dell'organizzazione di FSBA e della amministrazione dei fondi, seguendo, ove indicati, i criteri di gestione previsti dal Regolamento;
- b) attua le disposizioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, nonché le direttive fissate dagli organi di FSBA;
- c) predispone, d'intesa con il Presidente e il Vicepresidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale di FSBA, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) mantiene il coordinamento tra gli organi di FSBA;
- e) partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e degli eventuali Comitati Tecnici e/o Gruppi di Lavoro costituiti dal Consiglio Direttivo, predispone gli atti per la loro convocazione e, ove richiesto, ne redige i verbali;
- f) sovraintende il personale di FSBA nei termini previsti dal CCNL applicato e dal regolamento.?

4. Al Direttore può essere delegata la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici postali, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

CAPO V

Collegio Sindacale

Articolo 16

COLLEGIO SINDACALE

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti di cui al d.lgs. 39/2010, nominati dall'Assemblea, che ne determina il compenso, sulla base del presente Statuto e della normativa vigente. L'Assemblea indica, inoltre, il componente effettivo con funzioni di Presidente.
- 2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono riconfermabili.
- 3. In caso di cessazione di un Sindaco effettivo nel periodo di carica del Collegio, subentra il sindaco supplente più anziano sino all'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio. Il Sindaco neonominato resta in carica sino alla scadenza dei sindaci di prima nomina.
- 4. Il Collegio Sindacale vigila ex art. 2403 c.c. sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- 5. Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. I Sindaci sono convocati con le medesime modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decadono.
- 6. Il Collegio segnala al Consiglio Direttivo le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento della propria attività di vigilanza, come sopra definita.
- 7. Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, la revisione contabile ex art. 14 del d.lgs. 39/2010, tenuto conto, quanto all'applicazione della richiamata norma e dei connessi principi di revisione, della natura e delle peculiari caratteristiche operative del Fondo.
- 8. Il Collegio si riunisce con periodicità almeno trimestrale. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso personale.
- 9. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 10. Il Collegio, con apposita relazione, riferisce all'Assemblea in ordine alle attività condotte, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, Codice Civile e dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Collegio esamina e relaziona all'Assemblea in ordine al bilancio di previsione del Fondo.

CAPO VI

Comitati Tecnici

Art. 17

COMITATI TECNICI

- 1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Comitati Tecnici con funzioni consultive e/o propositive, a supporto di specifiche attività promosse dal Consiglio Direttivo.
- 2. I componenti dei Comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo.
- 3. I Comitati Tecnici operano attraverso uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Capo VI

Disposizioni generali sulle cariche associative

Articolo 18

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La carica di Presidente e di Vicepresidente non è cumulabile con altra carica all'interno di FSBA, fermo restando che il Presidente e il Vicepresidente sono membri del Consiglio Direttivo. Le cariche di componente del Collegio Sindacale sono incompatibili con ogni altra carica del Fondo.

Articolo 19

ONORABILITÀ

- 1. Sono cause ostative di accesso alle cariche di FSBA:
- a) l'assenza dei requisiti di onorabilità di volta in volta individuati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015 e successive modificazione ed integrazioni.
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, la condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e, in ogni caso, le fattispecie previste nel Dlgs 235/2012.
- 2. Sono cause di decadenza dalle cariche di FSBA:
 - a) le cause ostative di cui al comma precedente
 - b) l'assenza ingiustificata per più di un terzo delle sedute del Consiglio Direttivo.
- 3. La dichiarazione di decadenza è effettuata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato.

PROFESSIONALITÀ

1. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo di FSBA e il Direttore devono possedere adeguate capacità ed esperienza amministrativa, conseguite presso istituzioni e soggetti pubblici o privati di significative dimensioni nello svolgimento di funzioni direttive o nell'assolvimento di incarichi di vertice, anche facendo parte di organismi collegiali di amministrazione, per uno o più periodi non inferiori ad un triennio, anche in conformità alle indicazioni ministeriali che verranno emanate.

TITOLO III

PATRIMONIO E CONTABILITA'

Articolo 21

FONDO COMUNE

- 1. Il fondo comune di FSBA è costituito:
- a) dai contributi che i datori di lavoro e i lavoratori verseranno e dunque, per l'effetto, dai contributi che EBNA trasferirà, sulla base degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti tra gli Associati di Diritto di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto, in ragione del regime convenzionale pro-tempore sussistente con l'INPS, secondo quanto previsto dal Dlgs 148/2015 e/o con ulteriori risorse di rilievo pubblico destinabili a FSBA;
- b) da eventuali contributi straordinari;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) da beni mobili e immobili di proprietà;
- e) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- f) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti al Fondo.
- 2. Le spese per il funzionamento e la gestione del Fondo sono a carico di EBNA.

Articolo 22

RENDICONTI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

- 1. Gli esercizi finanziari di FSBA hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del Direttore, il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio.

- I rendiconti, corredati dalle relazioni illustrative, sono sottoposti, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale all'Assemblea che deve deliberare sul rendiconto di previsione entro il 31 dicembre precedente l'esercizio considerato e sul rendiconto consuntivo di norma, entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.
- 4. La gestione economico-finanziaria di FSBA deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'attuazione di provvedimenti coerenti alla normativa vigente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

EQUILIBRIO FINANZIARIO

- 1. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione relativa al sostengo al reddito, il Consiglio Direttivo deve adottare i necessari provvedimenti.
- 2. In caso di mancata adozione di tali provvedimenti, anche su indicazione delle Associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Statuto, si procede allo scioglimento/estinzione di FSBA. In tal caso il patrimonio netto di FSBA risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito a EBNA.

Articolo 24

REGOLAMENTO

- 1. Il Regolamento, successivamente compilato e proposto dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea, sarà compiegato al presente Statuto, per finalità di trasparenza amministrativa, non costituendo esso parte integrante ed essenziale dello Statuto.
- 2. Eventuali modificazioni al Regolamento sono, su proposta del Consiglio Direttivo, deliberate dall'Assemblea in conformità alle previsioni di cui al presente Statuto.

Articolo 25

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.